

CLXXXVI.

TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Sunto di petizioni — Omaggi — Comunicazione del R. Decreto per il ritiro del progetto relativo al passaggio nel corpo R. Equipaggi di una parte delle reclute dell'esercito devolute al già corpo R. Navi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Nuova redazione degli articoli 2, 3, 5 e 6 progetto dell'Ufficio Centrale — Ritiro degli emendamenti Martinengo e Di Revel — Adozione degli articoli 2 e 3 colle modificazioni proposte dal senatore Scialoia e dal R. Commissario — Emendamento del senatore Di Pollone all'articolo 5 combattuto dai senatori Di Revel, Gallina e Castelli Edoardo, ed appoggiato dai senatori Scialoia e Alferi — Osservazioni del senatore Jacquemoud (relatore) e del R. Commissario — Ritiro della seconda parte dell'emendamento Di Pollone — Ripresa del medesimo dal senatore Gallina — Parole del Ministro delle finanze in risposta al senatore Gallina — Incidente sull'ordine della discussione, sul quale parlano i senatori Scialoia, Di Pollone e Arrivabene — Approvazione della prima parte dell'emendamento del senatore Di Pollone — Osservazioni del senatore Scialoia combattute dal senatore Jacquemoud — Nuova proposta del senatore Scialoia e del senatore Di Pollone — Aggiornamento della discussione e domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri della Marina ed il R. Commissario, e più tardi intervengono il Ministro degli affari esteri, quello della istruzione pubblica, dei lavori pubblici e delle finanze.

(Il senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.)

Presidente. Si portano a conoscenza del Senato alcune domande di congedo.

(Il senatore segretario D'Adda legge le lettere dei senatori Linati, Araldi Erizzo, Strozzi, Guardabassi, Di Campello, Carbonieri, Balbi Piovera, Puccioni, Ceotofanti, Casati e Pizzardi, colle quali chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.)

Il senatore segretario Cibrario legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

• N. 3233. Davide de Cholet di Parigi sottopone alle considerazioni del Senato un progetto di banca territoriale e agricola che intenderebbe di stabilire in Italia (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

• 3234. Gli ufficiali del disciolto esercito delle Due Sicilie collocati a riposo fanno istanza perchè il Senato

dia sollecito corso al progetto di legge relativo al congedo del biennio dell'ultimo grado pel conseguimento dell'intera pensione (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

• 3235. Luigi Pignataro di Napoli, capitano in ritiro, espone i motivi per cui crede insufficiente il trattamento di riposo accordatogli, e domanda che gli sia aumentato in proporzione dei servizi che allega prestati (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

• 3236. Parecchi impiegati presso i cessati dicasteri di Sicilia domandano di essere pareggiati a tutti gli altri impiegati del Regno, e fanno istanza che sia nominata un'apposita Commissione che per tal effetto proceda all'esame dei loro titoli (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Ravenna degli *Atti* di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria del 1862;

Il signor Francesco Bindi di alcune copie delle Osservazioni del professore Alberto Rinieri De Rocchi sul progetto municipale per la riforma del Monte dei Paschi di Siena;

Il professore Gallo Giuseppe d'un suo Discorso sull'armonia dell'empirismo col razionalismo e di quest'ultimo con lo spiritualismo e con Dio;

L'avv. Cavagnari di una quantità di copie a stampa di una proposta di legge per la soppressione dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato un Decreto Reale così concepito:

« Sulla proposizione del Ministro della Marina, il prefato nostro Ministro è autorizzato a ritirare dal Senato del Regno il progetto di legge riguardante il passaggio nel Corpo Reali Equipaggi di una parte delle reclute dell'esercito devolute al già Corpo Real Navi, presentato nella tornata del 17 giugno 1862. »

Presidente. Do atto al signor Ministro della Marina del Decreto Reale testè letto per ritirare il progetto di cui in esso.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI AGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Senatore Jacquemond, relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Jacquemond, relatore. In seguito alla deliberazione del Senato nell'ultima adunanza, l'Ufficio Centrale si è riunito coll'intervento del signor Commissario Regio, e si è combinata una nuova redazione degli articoli 2, 3, 5, e 6, che fu stampata e distribuita a tutti i signori Senatori.

Quindi la discussione continuerà sulla redazione adesso proposta dall'Ufficio Centrale, osservando che la redazione dell'articolo 5, è relativa soltanto alla questione di forma pel collocamento a riposo, tanto d'ufficio che in seguito alla domanda dell'impiegato, e che per la questione relativa alla guarentigia della previa deliberazione del Consiglio dei Ministri pel collocamento d'ufficio a riposo degli impiegati nominati con Decreto Reale, l'Ufficio Centrale si rimette alla saviezza del Senato.

Presidente. L'Ufficio Centrale dunque, in conformità di quanto si era deliberato nell'adunanza di sabato, ha riformato la redazione degli articoli 2, 3, 5, e 6.

Sarà bene che io dia lettura di tutte queste nuove redazioni:

Art. 2.

« L'impiegato che, per ferite ricevute o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni, fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo, e di conseguire

la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servigi. »

Art. 3.

« Ha diritto di essere collocato a riposo, coll'indennità di cui all'articolo 20:

« a) L'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni 25 e maggiore di dieci, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per cause diverse da quelle indicate nell'articolo precedente;

« b) L'impiegato che non avendo servito per 25 anni, ma non meno di 10, fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffici. »

« Art. 4. Già votato. »

Art. 5.

« Il collocamento a riposo sarà dato con decreto reale se l'impiegato fu nominato per decreto reale, e con decreto ministeriale per tutti gli altri. »

Art. 6.

« Sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge, coloro che, nominati dal Governo, sono retribuiti in tutto od in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulla ritenuta degli stipendi, e a' quali non sono applicabili le leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

« Gli impiegati presso i due rami del Parlamento sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge. »

Erano proposti due emendamenti, uno del Senatore Martinengo e l'altro del Senatore Di Revel.

Intendono essi sostenere questi emendamenti in seguito alla nuova redazione?

Pregherei il Senatore Di Revel a dirmi se intende di sostenere il suo.

Senatore Di Revel. Lo ritiro.

Presidente. Dunque l'emendamento del Senatore Di Revel è ritirato.

Il signor Senatore Martinengo intende di fare altrettanto?

Senatore Martinengo. Ritiro anche il mio emendamento.

Presidente. È ritirato anche l'emendamento del Senatore Martinengo.

Dunque dall'art. 5 a cui eravamo giunti nella seduta precedente, risaliremo all'art. 2.

Art. 2.

« L'impiegato che per ferite ricevute o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio,

ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servizi. »

Se non vi sono osservazioni, lo metto ai voti.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Farei un'osservazione sulla redazione dell'articolo 2. L'articolo 2, dice: L'impiegato che per ferite ricevute ecc. Mi pare che questo participio ricevute faccia supporre che la ferita sia data da un essere intelligente. Direi piuttosto, per ferite riportate.

Presidente. Il signor Senatore Scialoja propone di sostituire alla parola ricevute, la parola riportate. Si tratta di una semplice variante di redazione.

Interrogo l'Ufficio Centrale se intende ammettere questa surrogazione di parole.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale acconsente.

Presidente. Il signor Commissario Regio ?

Commissario Regio. L'ammetto.

Presidente. Non credo quindi necessario provocare il voto del Senato per questo emendamento, trattandosi di semplice variante di redazione.

Se non vi è altra osservazione sull'articolo 2, lo metto ai voti colla sostituzione della parola riportate alla parola ricevute.

Chi approva l'articolo 2, è pregato di alzarsi.

(Approvato)

Art. 3.

« Ha diritto ad essere collocato a riposo, coll'indennità di cui all'articolo 20.

« a) L'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni 25 e maggiore di dieci, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per cause diverse da quelle indicate nell'articolo precedente.

« b) L'impiegato che non avendo servito per 25 anni, ma non meno di dieci, fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffici. »

Il signor Commissario Regio proporrebbe una variante di redazione al paragrafo b, per cui si direbbe:

« L'impiegato che avendo servito meno di 25 anni ma più di dieci fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffici.

Credo che con questo si corregga una locuzione, la quale forse non era rigorosamente grammaticale.

L'Ufficio Centrale accetta questa redazione ?

Senatore Jacquemoud, relatore. L'accetta.

Presidente. Se non c'è chi domandi la parola sull'articolo 3, lo rileggo per metterlo ai voti (Vedi sopra.)

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Anche qui mi permetterei di fare una leggerissima variante di redazione :

Dice l'articolo 3 sotto il § a. per cause diverse da quelle indicate nell'articolo precedente. Nell'articolo precedente vedo indicati diversi effetti, ma una causa sola. Temerei che qui usando la parola in plurale, non si potesse indurre in equivoco il lettore, confondendo la causa con gli effetti. Direi dunque, causa diversa da quella indicata.

Difatti nell'articolo precedente si dice: ferite o infermità; ecco gli effetti; contratte a cagione dell'esercizio delle funzioni, ecco la causa; e questa bisognerebbe qui richiamare, dicendo: per causa diversa da quella indicata nell'articolo precedente.

Presidente. L'Ufficio Centrale fa difficoltà ad accettare la variante ?

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale se ne rimette alla saviezza del Senato.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Scialoja. C'è difatti equivoco.

Presidente. Permetta; il signor Senatore Di Revel ha la parola. La cede al signor Senatore Scialoja ?

Senatore Di Revel. Sì Signore.

Senatore Scialoja. Voleva spiegar meglio il mio concetto.

Io medesimo ero incorso in un errore, che appunto ora rilevo in senso contrario, perchè qui realmente non si parla di cause ma di effetti.

Dunque correggeroi altrimenti l'articolo, appunto perchè sono mal citate come cause quelle che nell'articolo precedente non lo sono, cioè: ferite riportate e infermità contratte a cagione dell'esercizio, ecc.

Bisognerebbe spiegar meglio questo concetto: per cagioni diverse; piuttosto direi per motivi diversi da quelli indicati nell'articolo precedente.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Volevo parlare sul paragrafo susseguente.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta che si debba mutare le parole per cause diverse in quelle per cagioni o motivi diversi ?

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Crederei si possa chiarir meglio il senso dell'articolo, sostituendo altra espressione a quella che si legge nell'articolo medesimo e diventati « inabili a continuare od a riassumere il servizio per cause diverse da quelle indicate nell'articolo precedente: » perchè effettivamente le infermità, le ferite non sono cause dell'inabilità, ma conseguenze dell'esercizio dell'impiego.

Presidente. Avrò avvertito che ora il signor Senatore Scialoja si ricrede, propone anzi di considerarli come motivi; procuri di mettersi d'accordo col signor Senatore Scialoja.

Commissario Regio. Se si vuol togliere la parola

cause, direi piuttosto fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente. Invece delle parole cause diverse, ecc. si direbbe: per fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente. È un'espressione generale che si può riferire tanto agli effetti quanto alle cause...

Presidente. L'Ufficio Centrale e il signor senatore Scialoja accettano questa variante di riduzione, questa mutazione di parole?

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale accetta.

Senatore Scialoja. Io pure aderisco.

Presidente. Ora che si è dato sfogo a questo incidente, do la parola al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Parmi che la locuzione da ultimo proposta dal signor Commissario Regio cambi un tantino le condizioni dell'impiegato, quali sarebbero indicate nel paragrafo b: noi vediamo nell'art. 3 come è proposto dall'Ufficio Centrale che « l'impiegato che non « avendo servito per 25 anni, ma non meno di dieci » fosse dispensato dall'impiego ovvero fosse posto in « disponibilità per soppressione o per riforma degli uffici », può aver diritto ad essere collocato a riposo con un'indennità.

Dunque questo articolo vuole, perchè si faccia luogo al conseguimento della pensione, che lo impiegato abbia non meno di 10 anni di servizio, o più, ma che non raggiunga 25 anni.

Ora, se non sbaglio, la locuzione proposta dall'onorevole Commissario Regio vorrebbe che avesse più di dieci anni di servizio, e chi non avesse che i dieci anni, in tal caso ne rimarrebbe escluso.

Quindi da una parte ci vogliono i dieci anni, dall'altra si vorrebbe che fossero più di 10.

Io desidererei sapere quale delle due proposte ha da prevalere; poichè con ciò si cambia la condizione degli impiegati.

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud, relatore. Prego l'onorevole senatore Di Revel di osservare la locuzione del paragrafo a e vedrà che si domanda anche in essa come in quella del paragrafo b che l'impiegato abbia più di 10 anni di servizio; poichè ivi è detto: « l'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni 25 e maggiore di 10; » dunque la nuova redazione proposta entra assolutamente nello stesso concetto già votato e adottato nel paragrafo a. Io credo che dopo queste osservazioni egli non insisterà.

Presidente. Domando se il signor Di Revel non ha più difficoltà ad opporre a questo riguardo (*Segni negativi da parte del Senatore Di Revel.*)

Se non ci è altra osservazione sulle nuove locuzioni che si sono introdotte all'articolo 3 lo metterò ai voti.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'articolo 4 già si disse che fu votato nell'ultima tornata.

Art. 5.

« Il collocamento a riposo sarà dato con decreto reale se l'impiegato fu nominato per decreto reale, e con decreto ministeriale per tutti gli altri. »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Il novello articolo proposto dall'Ufficio Centrale non dà, per quanto a me pare, motivi a riflessioni e può senza difficoltà essere accettato, ma ha però l'inconveniente, secondo il mio sentire, assai grave, di togliere dalla legge il precedente art. 5, il quale provvedeva ad un caso affatto diverso, e sul quale il Senato ha già intesa una grave discussione, nella quale si sono spiegate due opinioni contrarie: una, quella che fosse utile una deliberazione del Consiglio dei Ministri a tutela degli interessi degli impiegati che si vorrebbero porre d'ufficio a riposo, l'altra che tendeva a dimostrare che la guarentigia della deliberazione del Consiglio dei Ministri si riducesse a presso che nulla.

Confesso di non potermi arrendere a questa seconda opinione, e domando anzi al Senato di permettermi di riproporre l'articolo ministeriale abbandonato dall'Ufficio Centrale, quale emendamento da aggiungersi al nuovo art. 5 che il relatore del medesimo ha proposto.

Si disse sullo scorcio dell'ultima seduta che il Consiglio dei Ministri non aveva efficacia; si disse pure che qualunque intoppo che si venisse a mettere alla libera azione di ciaschedun Ministro sarebbe un diminuire la sua responsabilità e violare persino i principii costituzionali che ci reggono.

Io non posso riconoscere assolutamente quest'opinione fondata, mentre vedo che quando il Consiglio dei Ministri si occupa di una questione, non è già per influire sulla responsabilità di ciascuno dei Ministri, ma è un mezzo di chiarire ogni questione; è un appello che si fa da un Ministro al lume de' suoi colleghi, e che poi, più illuminato, può ricredersi di un'opinione formatasi precipitosamente dietro ad una prima impressione, firmatasi talvolta sovra un'esposizione incompleta, erronea, di fatti non veri, i quali fatti, ascoltando le riflessioni che possono sorgere in consiglio, anti-vengono le deplorabili conseguenze che avrebbe una decisione presa, come pur troppo l'esperienza lo dimostra, senza avervi maturatamente riflettuto.

Nessuno, o Signori, di voi vorrà contendere che siasi usato ed anche abusato largamente da molti de' passati Ministri di questa facoltà di mettere, cioè, senza giusta causa impiegati a riposo; e diciamolo pure, per soddisfare ad esigenze di parte; quindi è avviso di molti, sia opportuno, necessario di ricercare il modo di limitare quest'azione che si è esercitata con tanto danno della cosa pubblica; a me pare che appunto il mezzo che si propone di obbligare cadun Ministro di ricorrere all'avviso del Consiglio dei Ministri prima di prendere una definitiva decisione, possa avere questa utilità.

È forza il riconoscere che fra le principali cause che hanno fatto mettere molti impiegati in riposo si è l'impazienza dei giovani impiegati che vogliono con straordinari avanzamenti procurarsi vantaggi che dovrebbero ottenere da lunghi e buoni servizi prestati allo Stato; essi cercano di circonvenire con ogni maniera l'opinione del ministro il quale non sentendo talvolta che una sola voce quella degli interessati a schiudersi la via a progredire, può essere indotto in errore, e ciò si spiega tanto più facilmente, se si pon mente alla mole degli affari di cui ogni ministro deve preoccuparsi.

Siccome aveva l'onore di esprimerlo nella precedente seduta, ritengo che ogni ministro deve provare una vera soddisfazione che i suoi colleghi gli facciano, ove d'uopo, osservazioni, sovra i suoi divisamenti intorno alla materia di che è argomento, senza che perciò sia menomata la sua influenza, la sua libertà d'azione, mentre, può sempre usando della propria e spontanea volontà mutare consiglio, il che non avrebbe per avventura potuto fare se giuste riflessioni non gli fossero state sottoposte e non avessero influito sul suo animo.

Disse il conte di Revel nella precedente seduta che non avrebbe avuto difficoltà, qualora il ministro che vuole porre d'ufficio a riposo un impiegato, di sottoporre l'azione di quel ministro al veto del ministro delle finanze il quale per non aggravare l'erario avrebbe dovuto impedire collocamenti a riposo non sufficientemente giustificati; ma ciò ognun vede non essere possibile, perchè oltre al menomare la libertà d'azione del ministro, e quindi la sua responsabilità, si verrebbe a creare un sistema impossibile quello cioè di fare del ministro delle finanze per questa parte un superiore di ognuno dei suoi colleghi.

Ma se invece di sottoporre l'azione di un ministro a quella del ministro delle finanze, viene invece invocato il giudizio del Consiglio dei ministri, il quale, mi sia permesso il dirlo, rappresenta un corpo collegiale, il cui voto certamente ha una gravità molto maggiore di quello di un solo individuo, potrà succedere, dico, che il ministro proponente si ricreda di un'opinione ricevuta da un primo impulso.

Vedo nel voto del Consiglio dei ministri, come ebbi già l'onore di accennare, una guarentia per gli impiegati, la quale guarentia fu pure giudicata utile dalla Commissione straordinaria legislativa che l'introdusse nel progetto di legge per essa preparato; vedo che il Ministero stesso l'ha proposta nella legge che discute il Senato; vedo ancora che l'Ufficio Centrale senza difficoltà l'avova accettata nel controprogetto che ha formulato, e non so non meravigliarmi perchè ora si voglia abbandonare, e mi domando: se avremo noi da essere più ministeriali del Ministero stesso?

Non mi pare vi sia limitazione di sorta della responsabilità di cadaun ministro, e non comprendo nemmeno come si possa intaccare di in costituzionalità una disposizione che non ha altro scopo se non quello di salvare qualche impiegato dall'arbitrio di un ministro

mal informato, ed in questo convincimento persisto nel riportare l'articolo 5, come sta scritto nell'antico progetto di legge.

Non dico che l'intervento del Consiglio dei ministri avrà sempre una grande efficacia, ma avrà però il gravissimo ed importante risultato di lasciar campo al ministro di ricredersi, quando realmente non esistano cause incontrastabili onde persistere nella prima sua determinazione. La necessità di limitare l'arbitrio di un solo ministro, nessuno la vorrà contestare, e per persuadervi di tale necessità basta gittare gli occhi sulla somma cospicua che ogni anno si spende per le pensioni di riposo, basta vedere quanti impiegati sono posti d'ufficio in ritiro.

Non è certamente mio intendimento di citare nomi, casi speciali accaduti recentemente.

Non è compito di nessuno di noi di svelare deplorabili fatti, ma è a mia cognizione, come non dubito lo sia egualmente alla vostra, o signori, come in passato ed anche recentemente buoni impiegati, validi e capaci, furono posti in disponibilità ed a riposo non per altra ragione che per far posto ad altri impiegati più benevisti del ministro...

Mi pare che il ministro della pubblica istruzione si preoccupi di questa mia osservazione e mi affretto a dire ad onore del vero, che le disposizioni a cui alludo ebbero luogo sotto l'ultimo Ministero e non avrei difficoltà di dichiararle privatamente ai signori ministri ove lo desiderassero.

Se altri mezzi più efficaci si proponessero per evitare i lamentati inconvenienti li abbraccerei con premura, ma siccome io non ne so vedere, e convinto che qualche beneficio si otterrà dal mio emendamento prego il Senato di accoglierlo favorevolmente ponendolo, se così crede, in aggiunta all'articolo 5 e dire:

« Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con Decreto Reale deve essere preceduto da deliberazione del « Consiglio dei Ministri. » A questo poi aggiungerei una seconda parte concepita in questi termini:

« Cui sarà eziandio presentato il parere di apposita Commissione nei modi che verranno determinati da speciale regolamento da approvarsi per Decreto regio. »

Mi riservo, qualora sorga qualche osservazione che mi persuada ad accettarla, pronto a ricredermi come puro a combattere quelle che non mi sembrassero di natura a distruggere l'opinione che ho emessa.

Senatore **DI REVEL**. Essendo io stato quegli che ha proposto di sopprimere l'articolo che impone l'obbligo ai Ministri di convenire in consiglio di Conferenza prima di provvedere al collocamento a riposo degli impiegati posti in una certa posizione, debbo riprodurre alcune delle considerazioni già espresse, e mi sia permesso di combattere alcune di quelle che l'onorevole proponente ha emesse.

Io comincio col domandare: Che cosa è il Consiglio dei Ministri? È desso un corpo collettivo? È desso un

corpo che abbia un'autorità collettiva? No. Sono i consiglieri del Re che lo compongono, ed essi sono responsabili individualmente per i loro atti. Ma il Consiglio dei Ministri per se stesso non è un corpo; sono Ministri riuniti insieme che si consigliano; ma da questo loro fatto di convenire insieme non nasce per alcuno di essi o per il Consiglio una autorità o diritto maggiore di quello che abbia ognuno di essi preso individualmente.

Dunque se si vuole, che il decreto che debbe conferire la pensione di riposo, in certi dati casi sia portato avanti al Consiglio dei Ministri, questo non si può volere altrimenti se non perchè vi sia una discussione sulla proposta acciocchè venga il Ministro che la propone meglio illuminato, e se si vuole ancora, perchè le basi, i sistemi che si seguiranno, siano conformi in ogni Ministero.

Questo è il bello ideale, ma la cosa in realtà non la credo possibile, e per chi ha avuto l'onore di far parte in altri tempi del Consiglio della Corona, si sa che di queste cose non si conferisce.

Capisco che un Ministro conferisca con i colleghi intorno a certi affari sui quali ha bisogno di essere illuminato, e questi dargli consigli, ma che un Ministro deferisca il collocamento a riposo di un impiegato posto nella sua dipendenza ed i cui servizi egli non crede più convenienti ed utili, o per cui abbia altre cause da addurre al Consiglio dei Ministri in conferenza, mi sia permesso di dirlo, sarebbe troppa semplicità il crederlo, ed io faccio appello ai signori Ministri presenti ed ai passati, se mai ebbero ad occuparsi di cosa di così poca importanza in mezzo alle gravissime cui hanno da provvedere.

Quindi non posso ammettere che l'intervento del Consiglio dei Ministri sia di garanzia o di utilità; non lo è per rispetto all'impiegato, non lo è per la cosa pubblica.

Io lo capirei sotto il punto di vista finanziario, qualora questi provvedimenti dovessero venire non dico sanciti ma conferiti col Ministro delle Finanze cui sta a cuore che la cosa pubblica non venga così facilmente manomessa, perocchè è suo doloroso dovere di aggravare o proporre di aggravare le contribuzioni onde far fronte alle spese; ma, ripeto, che relativamente all'impiegato che debb'essere collocato a riposo, questa garanzia è illusoria.

Si dice che è un appello, io però non lo so vedere. Io ve lo vedrei se dopo che il Ministro ha provocato il collocamento a riposo dell'impiegato, questi potesse ricorrere per riparazione al Consiglio. Ma quando il Decreto sia emanato, il Consiglio dei Ministri non sarà quello che vorrà rinvenire sul fatto. Dunque l'intervento del Consiglio in questi affari non potrà avere alcun valore, epperò credo miglior consiglio il prescindere.

Senatore Jacquemoud. Domando la parola.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Io suppongo che il Relatore dell'Ufficio

Centrale bramerà che prima parli il Senatore Di Pollone perchè in ogni caso volendo egli esporre l'avviso dell'Ufficio Centrale sull'emendamento, si veda prima se l'emendamento sia o non appoggiato.

La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Io non abuserò dei momenti del Senato; ho chiesto facoltà di parlare solo per aggiungere brevi spiegazioni a quanto disse il conte Di Revel.

Confesso ingenuamente che vero in quella semplicità a cui alludeva il proponente e sotto la sua influenza persisto a credere che l'art. 5 che ripropongo al voto del Senato tale qual era scritto nel primitivo progetto della legge possa avere qualche efficacia; ho detto che non sarà grande ed in ciò sono d'accordo col conte Di Revel; ma perchè non sempre si sogliono osservare le discipline che si stabiliscono e che con facilità si eludono, non mi pare che sia una sufficiente ragione per rinunciare ad introdurle nella legge.

Se così fosse dimanderei all'onorevole conte Di Revel il perchè vediamo in molte delle nostre leggi e segnatamente nella legge del 13 novembre 1859 all'art. 33 ove è appunto detto che ogni qualvolta la Corte dei Conti non dà passo ad un mandato, debba il Ministro che ha ordinato la spesa, riferirne al Consiglio dei Ministri, quindi il Consiglio dei Ministri è reputato dalla legge superiore all'azione assoluta di un Ministro solo.

Una consimile disposizione si rinviene nell'articolo 11 della legge del 14 agosto 1862 sulla istituzione della Corte dei Conti, senza che venga perciò menomata la responsabilità dei singoli Ministri.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Di Pollone. Continuando. Soggiungerò poi che qui non si tratta di una decisione che imponga assolutamente ad un Ministro la volontà del Consiglio, ma si tratta unicamente di riferire al Consiglio le circostanze che lo hanno indotto a determinare d'ufficio il collocamento a riposo di tale altro impiegato, e porto opinione che tanto i ministri passati quanto i presenti ed anche i futuri debbano per lo meno supporre che ogni qualvolta venne o verrà loro fatta una relazione, la esamineranno con tutta quell'attenzione che uomini seri prestano agli affari che si trattano.

Ora se l'avviso del Consiglio sarà contrario all'idea del Ministro, questi avrà tempo di riesaminare la cosa e di vedere se veramente debba arrendersi o non al parere dei suoi colleghi. Si volle contendere l'influenza del Consiglio dei Ministri, ed invece la vedo chiamata persino ad occuparsi del conferimento di gradi superiori nell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, poichè i gradi superiori a quello di commendatore non potrebbero essere conferiti se non dietro proposta deliberata dal Consiglio dei Ministri; se non m'inganno credo che sia così nel regolamento.

Io domando che riducendo alle sue vere proporzioni la proposta, voglia il Senato considerare nella sua saviezza se vi sarà un qualche inconveniente, che un Mi-

nistro il quale voglia proporre il collocamento a riposo di un impiegato ne faccia relazione al Consiglio dei Ministri? Si tratta di illuminarsi; e perchè non lo potrà fare, perchè non potrà sentire l'avviso de' suoi colleghi? Sarà una guarentigia, una salvaguardia per l'avvenire di tanti benemeriti impiegati, una prova che il Senato darà a questa numerosa classe di cittadini che non intende per quanto può da lui dipendere ch'essi possano per semplice arbitrio del Ministro o per semplice capriccio di un dipendente del Ministro che faccia una relazione *ab irato*, parziale, inesatta, compromettere, troncando il suo avvenire, il ben essere anche di un'intera famiglia. Non insisterò ulteriormente qualunque sia l'avviso contrario, rimettendome come di dovere all'alto senno del Senato.

Presidente. Prima di dare la parola al signor senatore Scialoja come al relatore dell'Ufficio Centrale che l'aveva chiesta, leggerò l'emendamento proposto dal signor senatore Di Pollone per vedere se è appoggiato.

Riprende la prima parte dell'articolo 5 del progetto ministeriale così concepito:

« Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con decreto reale deve essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri. »

Senatore Di Pollone. Proponerei fin d'ora al Senato, se mai venisse appoggiato l'emendamento da me proposto, la divisione del medesimo.

Presidente. Interrogo il Senato se la proposta del Senatore Di Pollone è appoggiata.

(Appoggiata.)

Presidente. La Parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Sorgo per appoggiare l'emendamento dell'onorevole Senatore Di Pollone. E per farmi strada ad alcune ragioni che sottometterò al Senato per sostenerlo, comincerò da qualche osservazione sulla nuova compilazione dell'articolo 5 che si vorrebbe sostituire all'articolo del progetto ministeriale. Questa nuova compilazione non è da accettarsi per intero, perchè le sta contro un principio di diritto che cioè le cose si debbano sciogliere come si sono legate. Difatti l'articolo proposto dice: « il collocamento a riposo sarà dato con decreto Reale se l'impiegato fu nominato per decreto Reale... » stabilisce cioè in una massima generale che basta un semplice decreto Reale colle sue forme ordinarie per mettere a riposo qualunque specie di impiegati.

Ma rammenti il Senato che per molti impieghi superiori quali sono per esempio direttori generali, segretari generali ecc., le nostre leggi richiedono un decreto Reale dopo la proposizione fatta dal Ministro proponente nel Consiglio dei Ministri e dal Consiglio deliberata. Sicchè almeno per questi impiegati dovrebbe farsi menzione di questa forma speciale nel caso che sieno collocati a riposo.

Dicevo che questa osservazione mi apriva la strada a sostenere l'emendamento Pollone, poichè quello che per

le nostre leggi medesime è creduto una guarentia di buona scelta nei casi degli impiegati superiori, può essere egualmente creduto una guarentia sia per l'impiegato che potrebbe essere facilmente messo a riposo, specialmente quando essendo nelle condizioni di questa legge, non si potrebbe ragionevolmente rimproverare il Ministro di un abuso del suo potere; sia per le finanze le quali potrebbero essere gravate di nuovi stipendi, quando l'impiegato che ha diritto a riposo, non domandandolo, volesse continuare a rendere i suoi servizi allo Stato. Che sia poi una duplice guarentigia io lo credo, malgrado le autorevoli osservazioni di un uomo sperimentato qual è il Senatore Di Revel.

Egli cominciava da un'obbiezione che io dirò di diritto costituzionale. Egli diceva che il Consiglio dei Ministri non è un vero corpo. Io sono con lui in quanto a credere che non sia sempre ed in ogni caso un vero corpo deliberante; ma nessuno vorrà contendere che non sia in certo modo un Corpo, in quanto che i suoi membri riuniti, deliberando su qualche generale materia, divengano solidarii della risoluzione collettiva.

Notava nell'ultima tornata il conte Di Revel, che estendendo a tutti i Ministri la responsabilità dell'atto, si rendeva meno grave la responsabilità individuale del Ministro; ed è per questo motivo che ei non credeva prudente la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Ma oggi egli medesimo ha per l'opposto osservato che nei casi ordinari, ancorchè abbia luogo una discussione del Consiglio, la responsabilità rimane sempre al Ministro proponente, che è il vero autore dell'atto e lo contrassegna.

La guarentia adunque per ciò che riguarda alla responsabilità legale, costituzionale, non mancherebbe; e secondo me a questa guarentia se ne aggiungerebbe una morale assai più degna di considerazione. Questa consiste in ciò che quando un Ministro è dalla legge costretto a riferire al Consiglio dei Ministri una proposizione qualunque, è chiamato a rendersi egli medesimo conto di quello che fa, ed a risolversi dopo più matura deliberazione. Per lo contrario se la legge non gli impone questa condizione, può avvenire che egli secondando poco ponderatamente, siccome accade fra molte preoccupazioni, la proposizione d'un capo d'amministrazione, o giudicando sotto l'impeto di qualche momentaneo moto dell'animo, può avvenire, dico che sia spinto facilmente a congedare un impiegato, che poteva rendere ancora utili servizi allo Stato.

Da che dunque sarebbe indirettamente chiamato dalla legge a deliberare egli medesimo intorno alla proposizione sulla quale dovrebbe far deliberare il Consiglio dei Ministri, si avrebbe senza dubbio in questo una grandissima guarentia morale.

Ma ce ne è un'altra che l'onorevole conte Di Revel stesso mi suggeriva poc'anzi; egli diceva: se si trattasse di riferire i collocamenti a riposo al Ministro delle finanze, ci troverei almeno una guarentia per le finanze dello Stato. Ma come un Ministro potrebbe poi riferire

questa materia al suo collega delle finanze altrimenti che riferendola al Consiglio dei Ministri, in cui siede il suo collega delle finanze: e come si potrebbe fare una eccezione in favore del Ministro delle finanze pel collocamento a riposo de' suoi medesimi impiegati se anche si potesse stabilire che gli altri Ministri dovessero avere ricorso al parere del collega loro delle finanze?

Per queste ragioni adunque credo che anche nell'interesse generale dello Stato, anzichè semplicemente per la sola guarentigia degli interessi dell'impiegato, sia d'una evidente utilità il disporre che le giubilazioni di ufficio sieno riferite al Consiglio dei Ministri.

Io dunque appoggio l'emendamento del Senatore Di Pollone e prego il Senato a votarlo.

Senatore Gallina. Se la debolezza della mia salute non m'impedisce di lungamente parlare, io mi affiderò di poter portare avanti al Senato una serie d'argomenti i quali potrebbero efficacemente appoggiare l'opinione da me ieri espressa; che cioè il deferire al Consiglio dei Ministri i provvedimenti coi quali sono d'ufficio collocati a riposo gli impiegati nominati con R. Decreto, non solamente sarebbe inutile, ma anzi sotto certi rapporti nocivo agli impiegati medesimi. Mi restringo perciò a rispondere brevi osservazioni.

Io non mi affermerò a far parola delle considerazioni dell'onorevole senatore Di Revel: considerazioni che da esso quest'oggi ripetute ed estese vennero rilevate dall'onorevole Senatore Scialoja per combatterle.

L'onorevole Senatore Di Revel ha domandato: che cosa è il Consiglio dei Ministri?

Io non so che alcuno l'abbia finora definito, nè mi pare che la discussione che ha avuto luogo fin ora l'abbia in qualche modo chiarito. Secondo me tale definizione non può darsi.

Si disse che il Consiglio dei Ministri è Consiglio della Corona, ma non è però il Consiglio che riguarda direttamente la nazione o gli individui. E se in taluna delle nostre leggi si è creduto di deferire al Consiglio di Conferenza certe questioni, certi casi personali, io sono però lontano dal credere che ciò sia stato utile.

Il Consiglio di Conferenza presieduto da un Capo, che è il primo ministro presso di noi, ha sicuramente per iscopo (prima di prendere una risoluzione qualunque da sottoporsi al Re) di sentire il parere dei diversi Ministri; ma questo mezzo d'illuminarsi reciprocamente, che in altri luoghi si fa anche senza la riunione di un Consiglio, non può avere per effetto di dare al provvedimento che si prende una forza maggiore di quella che nasce immediatamente dall'emanazione di un decreto reale controsegnaato da un Ministro.

Se il Consiglio dei Ministri fosse un Corpo, non dico deliberante ma anche semplicemente consultivo, avrebbe norme precise per il suo procedere, e condizioni improntabili da osservare.

Ora io domando qual legge havvi che dia norme, che stabilisca condizioni al Consiglio di Conferenza?

Mi permetta il Senato che ragionando di questo, lo faccia un'osservazione retrospettiva, la quale, mi si dirà forse, non ha a che fare coi tempi presenti; tuttavia secondo me gioverà molto, perchè dimostrerà che nemmeno sotto il governo assoluto il Consiglio di Conferenza poteva prendere una forma che influisse sulla deliberazione sovrana.

Anche sotto il Governo assoluto esisteva un Consiglio di Conferenza, ed in allora si cercò in mille guise di definirlo, di stabilire quali erano le sue attribuzioni, ma non fu possibile per la gran ragione che ciascun ministro è indipendente e difficilmente si sottomette a restrizioni, le quali gli tolgano l'autorità che gli compete. Ora se in un Governo assoluto era ciò difficile, come mai in un Governo rappresentativo, in un Governo costituzionale, dove la responsabilità dei Ministri è precisa, è stabilita, assoluta, sebbene in termini non definiti abbastanza, come mai dico, si potrà determinare il modo di procedere del Consiglio dei Ministri?

Se un Ministro a termini di legge o di un regolamento interno dovesse riferire in Consiglio di Conferenza sopra tale o tal'altro provvedimento a prendersi e non lo facesse, chi è che lo correggerebbe, chi è che lo punirebbe, e metterebbe freno a quest'arbitrio?

Io non lo trovo, o Signori. Se qualcheduno sapesse indicarmi io nutrei d'opinione immediatamente e direi che il Consiglio dei Ministri è la perfezione del Governo costituzionale.

Nelle osservazioni che ho avuto l'onore di sottoporre ieri l'altro nel miglior modo possibile, giacchè in quel momento mi sentiva sommamente oppresso, io emisi due principii semplici e schietti; la responsabilità ministeriale è individuale; la responsabilità ministeriale colpisce immediatamente il Ministro che ha controsegnaato il decreto.

Essa può diventare collettiva in questione di politica, d'ordine generale, ma in massima secondo i principii costituzionali, il ministro che controfirma un decreto ha la piena responsabilità del suo atto.

Talvolta si è veduto i ministri unirsi assieme per sottoscrivere un atto qualunque, e ciò si faceva per dividere la responsabilità, vale a dire per rispondere uniti di quel che poteva succedere.

Io potrei invocare le famose ordinanze di taglio emanate in paese vicini, potrei invocare altri provvedimenti in circostanze più prossime; potrei anche invocare qui al cospetto dei ministri attuali fatti recenti che hanno prodotto disordini, o quanto meno se non disordini, che questa non è la vera parola, dissensi seguiti da atti, non sempre troppo utili all'amministrazione, ed avvenuti appunto perchè in Conferenza certi provvedimenti non furono sottoposti ai ministri cui interessavano.

Io non ho bisogno di entrare in maggiori spiegazioni a questo riguardo, poichè è noto a tutti, ed il signor Senatore Scialoja non lo ignora neppur esso, che questi fatti non è gran tempo che son succeduti.

Ora mi sia lecito di chiedere a coloro che sostengono essere cosa utile il sottomettere certi provvedimenti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, quale sia la forma ed il mezzo per ciò ottenere, quale sia la legge che stabilisce la responsabilità che sul Consiglio dei ministri ricade.

Mi si permetta di accennare a fatti più recenti ancora; se vogliamo invocare questioni calde in questo momento, anzi caldissime, e forse sorgenti di movimenti rivoluzionarii, non abbiamo che ad alludere ad atti sottoscritti bensì da tutti i ministri, ma per violare la legge e la costituzione.

Questi fatti non ci riguardano è vero, per conseguenza non insisto suvr'essi; ma posso appellarmi all'opinione del Senato per domandare se quanti qui siedono, non dividano la mia opinione, i miei principii precisi, positivi sulla responsabilità ministeriale, la quale ricade su ciascuno dei ministri che sottoscrive un atto, e come l'unione di tutti i ministri per sottoscrivere un decreto qualunque invece di accrescere...

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Senatore Gallina. ...scema questa responsabilità.

L'onorevole signor conte Di Pollone ha accompagnato la sua proposta con una seconda la quale è fatta per appoggiare la prima, ed a cui egli dà un gravissimo peso, perchè fornisce al Consiglio dei Ministri un secondo grado di cognizione, facendovi precedere il parere d'una Commissione.

Allorquando il Ministro cui ciò riguarda ha comunicato ad una Commissione il provvedimento per collocare a riposo un impiegato e che questa dà il suo parere, in tal caso il Consiglio dei Ministri dovendo dare il suo giudizio lo darà con un semplicissimo sì o no. Ma domando anche in questo caso che specie di responsabilità, di guarentigia ha un impiegato?

Alcune leggi hanno stabilito che debba precedere in certi casi l'avviso del Consiglio di Stato, io però senza discutere queste leggi che si devono osservare fino al punto in cui si possono osservare, non le credo utili in nessun modo.

Io non voglio qui entrare in casi speciali nè in osservazioni secondarie come quelle che possono nuocere ai principii generali, mentre in questioni costituzionali di questa natura conviene restringersi a porre i veri termini della questione e non divagare, perchè divagando le questioni si suddividono in cento altre, come è avvenuto nel caso di cui parliamo.

Procuriamo e in questo e in tutti i casi che la responsabilità ministeriale sia certa, facile ad essere osservata; cerchiamo il modo, come altre volte, di far argine a certi arbitrii che succedono tutti i dì, invocando appunto la responsabilità ministeriale e non temendola, e poi vedrete che faremo cosa utile allo Stato, che faremo cosa utile al principio costituzionale che è l'unico vincolo, e mi piace qui dichiararlo, l'unico vincolo che mantiene insieme uniti gli uomini che amano il bene del paese e la regolarità del procedere, vincolo che se

mai viene a sciogliersi porterà con se la rovina di tutto lo Stato.

Il principio costituzionale ha sofferto e soffre lesioni immense dal dì che fu proclamato, epperò io supplico il Senato di far attenzione a che sia mantenuto tale principio, che è, ripeto, l'ancora di salute dello Stato, e sono persuaso che non ammettendo l'articolo di legge che è proposto, non facciamo nessun pregiudizio agli impiegati, non pregiudichiamo in niente la sostanza delle cose, non togliamo vigore alle disposizioni legislative attuali, ma facciamo anzi cosa utile e necessaria allo Stato.

Presidente. Il senatore Alfieri ha la parola.

Senatore Alfieri. Mi pare che dopo le parole pronunziate dall'onorevole mio amico il senatore Gallina importi al Senato di ben stabilire i termini di questa discussione per prepararne la soluzione.

Veramente leggendo il testo della legge e tenendo dietro al corso della discussione, io non credevo dover interpretare questo articolo nel senso che il Consiglio dei Ministri cui si vuole riferire la questione del collocamento a riposo di un impiegato, avviasi in circostanze date a statuire su questo proposito.

Io credevo che questa relazione al Consiglio dei Ministri non portasse altra conseguenza che una deliberazione, direi, intima dei Consiglieri della Corona, deliberazione che non vincolava punto il Ministro proponente; così che se dopo uditi i suoi colleghi egli, qualunque fossero contrari al suo proposito, credesse mantenerlo, avesse autorità di farlo, e rimanesse responsabile del fatto proprio.

Mi sembra ora che l'onorevole senatore Gallina intenda la cosa altrimenti, cioè che il Consiglio dei Ministri abbia a statuire sulla proposta a lui presentata dal Ministro referente; e in conseguenza domanda quale forma, quale guarentigia della propria efficacia avrà questa deliberazione dello stesso Consiglio dei ministri?

In quanto alla forma io credo che non avendo il Consiglio dei Ministri a pronunziare una sentenza, essa resta quella di una semplice dichiarazione che si fa nel processo verbale della opinione della maggioranza del Consiglio.

La guarentigia poi sta nelle leggi che già esistono, che sono emanate e recentemente ancora confermate dal voto stesso del Senato.

Così io mi persuado che quando un decreto con cui fosse collocato a riposo un impiegato nelle circostanze, a cui si allude, venisse presentato alla Corte dei Conti senza che vi fosse l'attestazione dell'essersi adempiuto a siffatte condizioni, il decreto verrebbe dalla medesima rimandato. Vi sarebbe, nel caso in cui non avesse avuto il suo effetto questa tutela, il ricorso al Parlamento; vi sarebbe forse, non voglio affermarlo in modo assoluto, il ricorso ai tribunali.

Dopo queste osservazioni che mi sono permesso di mettere innanzi, perchè, ripeto, credo sia bene che il Senato abbia presente quali siano i veri termini di una

questione sulla quale deve pronunziare, io ritornerò sulla questione già sollevata nella seduta precedente.

L'onorevole Senatore Di Revel e l'onorevole Senatore Gallina dicono, e dicono giusto, che una responsabilità più sparsa, dirò così, è meno efficace. Ciò, ripeto, mi pare vero, e non avrei nulla ad opporvi: mi vi opporrei bensì se questa considerazione fosse presentata in modo troppo assoluto.

Questa responsabilità collettiva che si considera come meno efficace, lo è veramente, e perchè? Perchè tra le altre, essa, mi si permetta di dirlo, diventa anonima.

Tale però non è il caso nostro. Qui vi è un Ministro proponente, un Ministro che controfirmando il decreto reale assume individualmente la responsabilità del decreto che ha presentato alla firma del Re.

E perciò, sono forse in errore, ma non crederei che si potesse dire che ogni responsabilità efficace sia distrutta coll'essersi riferito al Consiglio dei Ministri.

Dirò poi che mi pare esservi molta verità nella considerazione che l'onorevole Senatore Scialoja esprime nel suo discorso.

Difatti chiunque deve rendere conto ad altri del proprio avviso, lo rende in più ampia maniera, in più larga misura, che non fa quando non deve renderlo, che a se stesso. Egli è certo che quando non si ha che a persuadere se stesso non si accettano, per così dire, fuorchè le ragioni che militano in favore della proposta verso cui pendiamo, e le altre non si vedono, mi si permetta di dirlo, che in iscorcio; del che non si contentiamo quando dobbiamo riferire ad altri le proposte medesime, perchè sappiamo che andiamo incontro ad osservazioni, ad obiezioni. Per tali motivi anche in questa parte io credo che non sia inopportuno il richiamare la disposizione che si trovava nel primo progetto di legge.

Farò ancora un'ultima avvertenza, se il Senato me lo concede, ed è che, per quanto mi sembra, noi tendiamo verso un certo quale più o meno esteso discentramento.

Se la disposizione primitiva del progetto ministeriale si presenta meno opportuna, gli è che attualmente si esige un decreto Reale per moltissime nomine che forse si potrebbero fare senza di esso, vista la loro minore importanza: ma se invece si facessero per decreto Reale quelle sole nomine che possono esigere questa maggior solennità di forma, mi pare che allora diventerebbe assai più evidente che la presente questione interessa non solo gli impiegati ma il bene stesso del servizio, poichè è fuor di dubbio che il pubblico servizio ne soffre quando un impiegato, tanto più se di grado elevato, vien messo inopportunamente, senza ragione, fuori del suo impiego.

Credo che quando si consideri più particolarmente questa categoria di impiegati superiori non si possa negare che il Consiglio dei Ministri non abbia a recare utili lumi dibattendosi una di tali questioni.

Dicevo poi che non credo sia il caso che il Consi-

glio dei Ministri possa dire al Ministro proponente: *Non farete*; ma potrà colle sue osservazioni riescire a persuadere il Ministro che la misura che egli proporrebbe, in certe circostanze, sarebbe inopportuna e contraria all'interesse del pubblico servizio.

Per tutte queste ragioni io pure desidero che sia mantenuta nel progetto la disposizione con cui il provvedimento che colloca d'ufficio a riposo impiegati nominati con decreto regio, debba essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Senatore **Castelli Edoardo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il relatore che l'aveva domandata prima.

Senatore **Jacquemond**, *relatore*. Nell'ultima adunanza del Senato l'articolo 5 del progetto ministeriale fu l'oggetto di due osservazioni di un genere affatto diverso. L'una si riferiva alla garanzia della deliberazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento d'ufficio a riposo degli impiegati nominati con decreto reale, garanzia che alcuni oratori credevano illusoria per l'impiegato. L'altra osservazione, fatta dall'onorevole Senatore **Alfieri**, e che aveva un gran valore, si riferiva alla forma con cui gli impiegati dovevano essere collocati a riposo tanto d'ufficio che in seguito alla loro domanda.

L'articolo ministeriale assicurava soltanto una garanzia particolare, cioè la deliberazione del Consiglio dei Ministri, affinchè un impiegato nominato con decreto reale potesse essere collocato d'ufficio a riposo; ma non disponeva nulla per gli impiegati nominati con decreto ministeriale. L'ufficio centrale radunatosi ha redatto la disposizione che è sottomessa alle vostre deliberazioni, in cui è stabilita la forma colla quale il collocamento a riposo, sia d'ufficio, sia in seguito alla domanda dell'impiegato, sarà fatto con decreto reale se l'impiegato fu nominato per decreto reale, e con decreto ministeriale od in altro modo per gli altri. Questa disposizione risponde alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore **Alfieri** ed è necessario che sia mantenuta nella legge.

Viene poi la proposizione fatta dall'onorevole Senatore **Di Pollone**, il quale, riprendendo come emendamento la prima parte dell'articolo 5 del progetto ministeriale, domanda che il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo gli impiegati nominati per decreto reale, sia preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri.

In quanto a questa proposizione, l'Ufficio Centrale continua a rinnettersi alla saviezza del Senato, credendo che questo provvedimento è una maggior garanzia accordata agli impiegati nominati con Decreto Reale; ma in quanto alla proposizione di obbligare il Ministro a prender l'avviso di una apposita Commissione, come sembra desiderarlo il Senatore **Di Pollone**, l'Ufficio Centrale per le ragioni che furono già esposte nell'ultima adunanza, non può assentire a questa seconda parte del proposto emendamento.

Quindi io credo che, nello stato attuale della discussione, si dovrebbe mettere ai voti, prima la proposizione dell'Ufficio Centrale così concepita:

« Il collocamento a riposo sarà dato con Decreto Reale, se l'impiegato fu nominato per Decreto Reale, e con Decreto Ministeriale per tutti gli altri. »

In seguito sarà il caso di passare all'emendamento proposto dal signor Senatore Di Pollone, in virtù del quale il provvedimento con cui un impiegato è collocato d'ufficio a riposo, debba essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri. Stabilito in questo modo l'ordine della votazione, l'Ufficio Centrale ripete che approva ed adotta la prima parte dell'emendamento proposto dal Senatore Di Pollone, ma che non può accettare la seconda parte, cioè quella che è relativa all'avviso preventivo di una apposita Commissione.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. L'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Di Pollone si divide in due parti. Colla prima parte l'onorevole Senatore Di Pollone, ripigliando il progetto ministeriale all'art. 5, insiste affinché il provvedimento col quale si pongono a riposo gli impiegati civili, sia preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Colla seconda parte poi del suo emendamento, il conte Di Pollone vorrebbe che non solamente questo provvedimento debba essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri, ma che il Ministro da cui l'impiegato dipende non possa invitare il Consiglio a deliberare sulla sua proposta, se non dopo avere sentito una Commissione *ad hoc*.

Quanto alla prima parte dell'emendamento proposto, non potrei dopo la lunga discussione seguita in proposito che riferirmene alla alta saggezza del Senato. Relativamente alla seconda parte dell'emendamento...

Senatore Di Pollone. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Di Pollone. Ritiro la seconda parte dell'emendamento, perchè con ciò parmi si possa abbreviare la discussione.

Quando vedo di non esser appoggiato nè dall'Ufficio Centrale nè dal Governo, debbo credere che io sbaglio, e sono disposto perciò a ritirare il mio secondo emendamento: riguardo al primo persisto.

Presidente. Ritira la seconda parte del suo emendamento, « e sentito il parere di apposita Commissione? »

Senatore Gallina. La prendo per mio conto.

Commissario Regio. Poichè l'onorevole senatore Di Pollone ritira la seconda parte del suo emendamento, riguardo alla prima non posso che rimettermene alla saviezza del Senato.

Senatore Castellì. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castellì Edoardo, Finora la discussione

relativamente al merito dell'art. 5, ha versato esclusivamente sull'utilità o non di dare queste garanzie maggiori agli impiegati, ed anche sulla costituzionalità più o meno di stabilire le norme in esso articolo proposte. A mio avviso però la questione vuole essere anche esaminata, direi anzi, si sarebbe potuta esaminare quasi esclusivamente sotto il rapporto dell'opportunità.

E dico opportunità, perchè secondo quest'articolo si darebbe all'impiegato, il quale ha raggiunto il termine per essere collocato a riposo, una guarentigia assai maggiore di quella che si dà all'impiegato che non ha nessun diritto ancora a giubilazione.

Voglio dire con questo che mentre la massima parte degli impiegati possono essere rivotati dal loro impiego per sola volontà del Ministro dal cui dicastero dipendono, questi stessi impiegati non potrebbero a senso del preposto articolo essere collocati a riposo senza il consentimento e la deliberazione dell'intero Consiglio dei Ministri: il che a parer mio sarebbe veramente esorbitante.

È vero che vi sono alcune categorie d'impieghi superiori, i cui titolari, come sarebbero i membri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, non possono per espressa disposizione della legge essere rivotati senza l'approvazione del Consiglio dei Ministri; ma per garantirli da una giubilazione che non desiderano, io non credo sia per essi necessaria questa disposizione.

È chiaro infatti che un tale funzionario non può essere allontanato dal suo posto nè con pensione, nè senza, per sola volontà del Ministro dal quale dipende direttamente; e quindi ha diritto di starvi se per allontanarlo non si sono osservate le norme che la legge ha stabilito a sua guarentigia; altrimenti questa sarebbe illusoria.

Dunque per essi l'articolo mi pare inutile. Per tutti gli altri impiegati, rivotabili dalla sola volontà dei Ministri, è esorbitante, secondo me, che si voglia dare a costoro una maggiore garanzia quando si tratta solo di collocarli a riposo.

Quindi io credo, che senza addentrarsi molto nell'esame, se per l'impiegato possa essere più o meno utile che disponga il solo Ministro o sia sentita l'opinione dell'intero Consiglio ciò disturberebbe anche il servizio, perchè nel corso dell'anno in uno Stato grande com'è il nostro, molte sono le disposizioni da prendersi d'accordo fra i Ministri, e se per fare luogo a giubilazioni, il Consiglio si debba intrattenere, ed avendo da deliberare, ha da informarsi bene delle cose, succederà un perditempo di cui non so se potrà vantaggiarsi il pubblico servizio.

Non esaminerò neppure la questione di costituzionalità. Non so fino a qual punto si potrebbe sostenere che sia meno conforme agli usi costituzionali che questo esame si faccia; certo è, che a mio avviso questa disposizione non è opportuna perchè, come ho detto, quelli che hanno diritto ad una guarentigia, l'hanno già nella legge, che proibisce il loro allontanamento senza

quella formalità; e per quelli che non hanno dalla legge questa garanzia che li premunisca da una troppo facile revoca dall'impiego, non vi ha motivo per cui si debba mettere quella, che non possono essere collocati a riposo senza il voto del Consiglio.

Quindi mi unisco al voto di quelli che credono conveniente che si respinga la riproduzione dell'articolo 5.

Senatore Gallina. Certamente le parole dette da me non portano la conseguenza che non s'abbia a ritirare nemmeno una parte dell'emendamento proposto dal conte Di Pollone; ma l'onorevole conte Di Pollone ha ritirato la parte della sua proposizione, che secondo me poteva avere qualche influenza.

L'onorevole senatore Alfieri nelle sue osservazioni ha insistito in termini più larghi non ristrettivamente ad una Commissione, sul modo di far risultare del parere del Consiglio dei Ministri sopra le proposte del Ministro speciale per giubilazione di un impiegato, ed ha accennato, che anzi nel Decreto di collocamento a riposo vi doveva essere una dichiarazione della comunicazione fatta al Consiglio dei Ministri.

L'accennata circostanza di una dichiarazione, ha un grandissimo peso, di modo che qualora la proposta dell'onorevole senatore Di Pollone venisse contro l'avviso di alcuni, adottata, bisognerebbe che si venisse ad una seconda parte in forza della quale siffatto provvedimento non potesse diventare illusorio. Che se non si trattasse, che di mettere nel decreto, *sentito il Consiglio dei Ministri*, è la stessa cosa come se si dicesse, non *sentito il Consiglio ecc.*

Non voglio qui entrare nella discussione intorno alla formola; potrei fare una serie di osservazioni che provrebbero al Senato cose, che tutti quelli i quali hanno l'onore di appartenere all'Amministrazione dello Stato sanno, vale a dire, l'inefficacia assoluta di queste parole, perchè bene spesso si è parlato dell'avviso che non si è sentito, e ciò accade tuttora.

Dunque io persisto nelle mie osservazioni e nella mia opposizione.

Ministro delle Finanze. L'onorevole proponente trova inutile questa formola per una ragione che mi è sembrata assai strana; a quanto mi sembrò d'udire, egli dica che il Consiglio di Ministri di cui nella formola è detto *sentito il Consiglio ecc.*, non sia effettivamente sentito.

Io debbo rispondere in quanto alla nostra amministrazione ben recisamente, che sempre quando è richiesto, il Consiglio dei Ministri è sentito.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Non voglio ricercare ciò che siano fatte dagli altri.

Dirò poi che quando il Consiglio dei Ministri è sentito, io credo che la cosa abbia realmente un'efficacia, in quanto che è preceduta sempre da una relazione del Ministro referente e dà luogo ad una discussione della quale non si può disconoscere la gravità.

Quanto alla proposta di una Commissione, io debbo

poi respingerla recisamente, perchè legherebbe le mani al potere esecutivo in una delle materie la quale più da vicine lo riguarda.

Presidente. Il Senatore Gallina ha già parlato due volte; pure se è per un semplice schiarimento gli darò la parola.

Senatore Gallina. Dirò brevissime parole.

Presidente. La prego di osservare che il regolamento è preciso.

Senatore Gallina. Quando l'onorevole Ministro delle Finanze restringe le sue osservazioni agli atti della sua amministrazione, io non ho nulla da ripetere; ma quanto al resto, mi appellerò non ad una testimonianza palese, ma alla coscienza di tutti coloro che hanno avuto parte all'amministrazione e nei Consigli di Stato, ed inoltre farò appello allo stesso signor Ministro delle Finanze, non per i fatti suoi, ma per i fatti dei suoi antecessori, e gli dirò se egli crede fermamente che sempre che si è adoperata la formola, *sentito il parere del Consiglio di Stato*, questo parere si sia effettivamente sentito.

Ministro delle Finanze. Quanto al Consiglio di Stato, non solo non si fa ma non può, nè deve farsi, di mettere cioè la formola, *sentito il Consiglio di Stato*, quando ciò non fosse; è espressamente richiesto di far conoscere il voto del Consiglio di Stato nella relazione medesima sulla quale si fa il Decreto.

Io credo dunque che nessuno il quale abbia avuto l'onore di far parte dei Consiglieri della Corona potrebbe rispondere se non negativamente alle osservazioni che l'onorevole proponente ha credute di fare.

Presidente. Il signor Senatore Pollone ha rinunciato alla 2ª parte del suo emendamento e rimane intanto la prima, che consiste nel ristabilire il testo dell'articolo 5.

Senatore Jacquemoud, relatore. La proposta del Senatore Di Pollone non è che aggiunta fatta alla redazione dell'articolo 5 che si riferisce alla forma: quindi si potrebbe mettere ai voti la proposta fatta dall'Ufficio Centrale, poscia l'aggiunta proposta dal Senatore Di Pollone.

Presidente. Io adesso non faceva altro che riassumere lo stato in cui si trova la questione; sicuramente non avrei dimenticato quanto il signor Senatore aveva detto sull'aggiunta del Senatore Di Pollone che, credeva cioè che senza pregiudicare in nessuna parte gli emendamenti che fossero proposti, si dovesse prima di tutto mettere ai voti l'articolo quale era stato concepito nell'ultima redazione vale a dire:

« Il collocamento a riposo sarà dato con decreto reale se l'impiegato fu nominato per decreto reale, o con decreto ministeriale per tutti gli altri. »

In questa parte credo che nemmeno il Senatore Di Pollone dissenta.

Senatore Di Pollone. L'ho dichiarato.

Presidente. Rimane l'altra parte. Il senatore Di Pollone proponeva di mantenere il § 1 dell'art. 5 del

primitivo progetto coll'aggiunta che ha poi abbandonato. Il § 1 dell'articolo 5 primitivo diceva:

« Il provvedimento col quale saranno collocati di ufficio a riposo gli impiegati nominati con decreto reale deve essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei ministri. »

Senatore Scialoja. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola per una mozione di ordine.

Senatore Scialoja. L'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale domandava che si mettesse prima ai voti l'articolo 5 di nuova compilazione e poi l'emendamento del Senatore Pollone. A me pare che convenga fare il contrario; imperciocchè l'emendamento del Senatore Di Pollone non è che la riproduzione di una prima parte dell'art. 5. Ora l'art. 5 parla di tutti gli impiegati nominati con decreto reale e vuole che quando questi impiegati son messi a riposo d'ufficio, intervenga un decreto reale deliberato in Consiglio dei Ministri.

L'articolo 5 di nuova compilazione mette in generale che il collocamento a riposo sarà dato con decreto reale se l'impiegato fu nominato con decreto reale. Vi sarebbe dunque per questa parte che riguarda i collocamenti di ufficio, una mera ripetizione che si potrebbe evitare combinando altrimenti l'articolo e facendone un articolo solo che contenesse in sé quell'emendamento.

Presidente. Questa non è più una mozione d'ordine, ma è una fusione d'articoli.

Senatore Scialoja. Vengo alla mozione d'ordine. Che se il Senato non accettasse l'idea di compilare un articolo unico che contenesse l'emendamento Pollone, il quale si potrebbe votare semplicemente per ciò che contiene e non per la sua forma, dico che vi sarebbe un inconveniente grave a votare l'art. 5 com'è compilato dall'Ufficio Centrale prima dell'emendamento. Perché, a ragion d'esempio, se l'emendamento Pollone è ammesso, io non proporrei alcun grave mutamento all'articolo rifatto; ma se l'emendamento Pollone è respinto, allora io mi permetto di osservare che nell'art. 5 bisogna specificare le giubilazioni di ufficio dalle altre, e distinguere in amendue i casi gli impieghi ai quali si è nominati per solo Decreto Reale, dagli impieghi ai quali si è nominati con Decreto Reale deliberato in Consiglio dei Ministri.

Dall'esito della votazione dell'emendamento dipende dunque (almeno per me) qualche mutamento da introdursi nell'art. 5 di nuova compilazione. Mi pare perciò che l'emendamento Pollone dovrebbe essere prima messo ai voti. Aggiungo che questo emendamento potrebbe quindi esser messo ai voti quanto alla sostanza, per l'idea che racchiude, e rimandato all'Ufficio Centrale perchè colla scorta di questa deliberazione, ne facesse un nuovo art. 5, comprendendovi gli altri casi che sono implicitamente considerati dall'ultimo articolo proposto.

Presidente. Il nostro regolamento formalmente si oppone acchè si metta in deliberazione una massima generica ed astratta: bisogna votare nel concreto e sopra una redazione. Se il Senatore Scialoja intende proporre una redazione, io la sottoporro al voto del Senato, altrimenti seguirò l'ordine prestabilito.

Senatore Scialoja. Se avessi due soli minuti di tempo, farei la redazione dell'articolo, ma così all'improvviso sa l'onorevole nostro Presidente, che malamente si compila un articolo di legge.

Presidente. Se il Senato vuole accordargli questo tempo, io sono agli ordini di esso; ma per altro non posso sospendere la discussione, se non c'è una proposizione formale.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore di Pollone.

Senatore Di Pollone. Io credo che si potrebbe sciogliere la difficoltà che è sorta, se si seguisse la proposizione di porre il mio emendamento in votazione prima dell'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Io primo luogo il regolamento ci assiste in quante che dice che gli emendamenti dei senatori debbono essere posti in votazione prima di quelli dell'Ufficio Centrale; e ciò darebbe campo all'onorevole senatore Scialoja, quando il mio emendamento avesse l'onore di essere accettato dal Senato, di domandare, prima che si votasse l'articolo 5 proposto dall'Ufficio Centrale, di rimandarlo all'Ufficio medesimo, onde avesse campo di introdurre quelle modificazioni, che il senatore Scialoja sarebbe per proporre, e che io non conosco in questo momento.

Quindi senza violare il regolamento e anzi uniformandovi per quante mi pare maggiormente, si verrebbe a soddisfare i vari desideri che si sono manifestati.

Senatore Scialoja. Mi uniforino all'opinione dell'onorevole senatore Pollone, perchè l'emendamento può stare anche colla riforma dell'articolo quale è compilato.

Presidente. La prima cosa su cui dobbiamo fermarci, è l'impossibilità di votare una massima astratta.

Siccome ho citato il regolamento leggo l'articolo del medesimo:

Art. 46.

« Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizione da formularsi. »

Vengo ora alla quistione della priorità da darsi all'una od all'altra votazione:

Le due parti di quest'articolo, supposto che sia adottato l'emendamento Pollone, non urtano fra loro, perchè una è semplicemente dichiarativa....

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. La parola è al senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Mi pare che ci sia una tale differenza d'opinione in questa questione che sarebbe forse prudente rimandare il tutto all'Ufficio Centrale acciò faccia una nuova redazione.

Presidente. Per ora non c'è che una questione d'ordine, di posizione. Quanto alla parte alla quale si riferisce l'emendamento futuro del senatore Scialoja, si potrà poi votare se si deve o no mandare all'Ufficio Centrale; ma per la prima parte cioè per l'emendamento del senatore Pollone, non vedo ci sia difficoltà a metterlo ai voti.

Se il Senato però crede che ci sia difficoltà....

Voci. No! No!

Presidente. Dunque metto ai voti la prima parte dell'articolo del progetto ministeriale ripreso in emendamento dal senatore Pollone.

« Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con Decreto Reale, deve essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri. »

Chi approva questa disposizione voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora verrebbe la seconda parte, e siccome il Senatore Scialoja aveva esternato l'idea di emettere ancora una sua proposizione, così lo pregherei di dire quale sia.

Senatore Scialoja. La mia proposizione era pel caso venisse respinto l'emendamento Pollone: ora mi limiterò a fare un'osservazione di compilazione, per evitare alcuna ripetizione che sarebbe inutile; si potrebbe quindi pregare l'Ufficio Centrale di vedere se quest'articolo com'è compilato può incastrarsi bene coll'emendamento che è già votato.

Certo vi è combinazione d'idea, ma la forma lascierebbe a desiderare qualche cosa.

Senatore Jacquemond, Relatore. La proposta fatta dall'Ufficio Centrale deve precedere l'aggiunta già votata dal Senato, e non vedo che vi sia né contraddizione, né ripetizione inutile di parole; quindi l'Ufficio Centrale prega il Senato di voler deliberare.

Senatore Scialoja. Allora proporrei immediatamente, se non altro, la trasposizione di quest'articolo altrove, perchè l'art. 5 parla semplicemente del provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo gli impiegati nominati con Decreto Reale, e segue immediatamente l'art. 4, il quale prevede il caso di collocamento a riposo d'ufficio.

L'art. 5 come è compilato contiene una massima generalissima ed applicabile al collocamento a riposo in ogni caso, sia che il Governo lo faccia d'ufficio, sia che nol faccia d'ufficio. Per tutti questi casi poi richiede semplicemente la forma del Decreto Reale, se gli impiegati sono nominati con simile Decreto, e la forma del Decreto ministeriale ove gli impiegati non siano nominati dal Re.

Si vede dunque se non altro che questi due articoli potrebbero staccarsi e divenire due articoli distinti; ma certo se si mettono insieme, ne nasce da una parte qualche ripetizione inutile, dall'altra una certa ambiguità che si potrebbe eliminare.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. L'ora è tarda, e non darò certamente un grande sviluppo alla proposta che feci, mi permetterò soltanto d'indicare che a parer mio la miglior sede della disposizione proposta dall'Ufficio Centrale, sarebbe nell'art. 25 del progetto emendato dall'Ufficio medesimo, se non vado errato. Cos'ha voluto l'Ufficio Centrale? Che nessun impiegato possa abbandonare da sé l'ufficio, di cui è investito e chiedere senz'altra formalità la sua pensione; ha voluto invece che un atto prescritto dalla legge precedesse il suo collocamento a riposo, e quest'atto propone che sia un Decreto ministeriale, quando l'impiegato è nominato per Decreto ministeriale ed un Decreto Reale, quando sia nominato per Decreto Reale.

Io prego l'Ufficio Centrale di esaminare se realmente senza pregiudicare la questione nella sostanza, si possa rimandare all'articolo 25 la disposizione che propone nel nuovo articolo 5.

Senatore Gallina. Io propongo che si verifichi il numero dei senatori presenti.

(I signori segretari verificano il numero dei senatori.)

Presidente. Risulta che non siamo più in numero, dimodochè la continuazione della discussione di questo progetto è rimandata a domani in adunanza pubblica alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).